



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC 2524/2024

Oggetto: - Richiesta di parere da parte del RPCT e Segretario Generale del Comune di ...omissis... su ipotesi di conflitto di interesse nell'Ente locale per rapporto di parentela (rif. prot. Anac n. 49979 del 24.04.2024)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto che riguarda l'incompatibilità/conflitto di interessi tra due dipendenti del comune legati da rapporto di parentela anche alla luce di quanto previsto dal d.PR 62/2013 (art. 7 e 13) nonché dal Codice di Comportamento del Comune si rappresenta quanto segue.

Il conflitto di interessi, come precisato dal PNA 2019, si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. Tale situazione si verifica quando il soggetto abbia un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento sul conflitto di interessi si richiama l'art. 6-bis della Legge 241/1990 che così stabilisce *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Questa norma è espressione del principio generale di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost.

Una declinazione del medesimo principio è contenuta anche nell'art. 7 del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* che così prevede *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale [...]. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

I dirigenti sono poi destinatari di una disciplina speciale dettata dall'art. 13 del d.P.R. 62/2013, nell'ottica di una particolare responsabilizzazione di tale ruolo. Tale disciplina deve considerarsi estesa anche a coloro che, seppure non inquadrati nei ruoli dirigenziali, si trovano a svolgere anche temporaneamente e a vario titolo la funzione di direzione di un ufficio (es. funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza).

In particolare e per quel che qui interessa il comma 3 del citato articolo dispone che il dirigente *"prima di assumere le sue funzioni [...] dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che"*



dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio». Relativamente alla predetta norma, l'Autorità nel PNA 2019 ha evidenziato che «*l'obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale, operante per tutti i dipendenti pubblici che sussiste anche laddove vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con la funzione pubblica rivestita*». Ciascuna amministrazione sarà tenuta, poi, a valutare in concreto, caso per caso, le dichiarazioni rese.

Tanto premesso, valutando il caso di specie alla luce delle considerazioni che precedono si ribadisce innanzitutto l'obbligo dichiarativo in capo al titolare di posizione organizzativa circa la parentela con la dipendente di categoria C, *...omissis...*, a lui sottoposta e operante nel medesimo ufficio nell'Area Funzionale - settore I ("Affari Generali e Personale").

Quanto al presunto conflitto di interessi tra i due fratelli, dall'esame della normativa di riferimento si rileva che la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti (titolare di P.O./ Istruttore Tecnico di cat. C) non dà luogo a fattispecie di incompatibilità. Il legislatore stesso ha indicato che l'obbligo di astensione è una misura efficace in simili casi. Pertanto, il titolare di P.O. sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento - diretto o indiretto - alla sorella a lui sottoposta. Analogamente, quest'ultima sarà tenuta a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento (cfr. Atto del Presidente del 18 maggio 2022, fasc. Anac n. 1987/2022).

Resta fermo che il soggetto competente a valutare, in generale le dichiarazioni rese sul conflitto di interesse è l'amministrazione tenuta altresì a mettere in atto le specifiche misure declinate nel Codice di comportamento del Comune di *...omissis...* agli artt. 7, 8 e 14 del Codice atte a prevenire eventuali conflitti di interessi e cui si rinvia. L'Amministrazione potrà anche prevedere cautele ulteriori rispetto a quelle ordinarie rafforzando ad esempio le misure di trasparenza per le scelte adottate e prevedere che il titolare di posizione organizzativa dovrà trasferire ad un sostituto alcune delle proprie competenze per l'adozione di atti specifici. Per l'individuazione di ulteriori misure possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Con specifico riferimento alla determina settoriale (AREA VI) n. 2/2024 con cui il Responsabile di PO dell'Area I "Affari Generali e Personali" ha nominato la commissione esaminatrice della procedura ad evidenza pubblica per la "*Gestione di attività e interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico*", scegliendo all'uopo tre dipendenti ed assegnando le funzioni di Presidente proprio alla sorella, vale evidenziare che tale decisione potrebbe essere stata adottata in condizioni di non assoluta imparzialità. Ciò in quanto il rapporto di parentela potrebbe aver influenzato la scelta del Presidente tra i vari componenti, prescindendo dalle valutazioni in merito ai requisiti effettivamente posseduti ed, eventualmente, in danno di altri dipendenti.

Pertanto, pur non ricorrendo un'ipotesi tipica di conflitto, sarebbe stato opportuno adottare efficaci misure di prevenzione a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa, quale, *in primis*, l'astensione del responsabile del procedimento e la conseguente attribuzione delle funzioni ad altro funzionario o dirigente o, in alternativa, l'avocazione delle stesse al Segretario generale, come previsto anche dal Codice di comportamento dell'amministrazione. Nel caso in cui tale soluzione fosse risultata in concreto non percorribile, si sarebbe potuta potenziare la trasparenza della procedura di nomina della commissione mediante una motivazione chiara e puntuale della scelta. In considerazione di quanto sopra osservato ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, si invita il Segretario generale ad effettuare



un controllo di secondo livello sull'atto citato, valutando l'assunzione di tutte le iniziative necessarie a prevenire il rischio di interferenze sul corretto espletamento della procedura.

Infine, si rappresenta che, sebbene non sussista un regime che individui delle cause di incompatibilità nelle relazioni familiari tra capi e sottoposti (titolare di P.O./ Istruttore Tecnico), rimane qualche dubbio in ordine all'opportunità di un assetto organizzativo che preveda la presenza nel medesimo ufficio di due fratelli di cui uno sottoposto all'altro. Si suggerisce, dunque, per il futuro, all'Amministrazione - che ha già programmato per l'anno 2024, di procedere all'assunzione di un funzionario e di un istruttore amministrativo - di revisionare, appena possibile, il proprio assetto organizzativo interno al fine di evitare possibili interferenze tra personale legato da rapporti di parentela. Ogni valutazione resta, in ogni caso, demandata all'amministrazione, tenuto conto della propria organizzazione e del personale a disposizione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 giugno 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente